



UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA

DOMENICO CAROLA

**IL CUMULO DELLE
SANZIONI AL CODICE
DELLA STRADA**

GUIDA ALLE NORME 1.2020

GUIDA ALLE NORME N.1.2020
del 28 aprile 2020

Coordinamento editoriale:
Massimiliano Mancini, segretario generale UPLI

Guida senza periodicità a uso interno dell'associazione.

UPLI-Unione Polizia Locale Italiana
Associazione di categoria senza scopo di lucro
c.f. 97984710588
www.unionepolizialeitaliana.it
facebook.com/UnionePoliziaLocaleItaliana



LA NUOVA GUIDA



Iniziamo con questo primo numero un nuovo canale di approfondimento che si affianca agli articoli tecnico-scientifici che pubblichiamo sul sito.

La Guida alle Norme è uno strumento monografico di approfondimento specifico su tematiche spesso apparentemente conosciute ma non approfonditamente oppure su materie che non c'è mai stato tempo di conoscere.

Lo stile è sempre quello che ci contraddistingue come associazione, approfondimento scientifico con un linguaggio giornalistico, semplicità di comunicazione ma non contenuti semplicistici.

C'è bisogno di riformare le conoscenze, stimolando dibattito e confronto che sia basato su solide basi e forte senso critico e per fare questo si deve dare spazio all'autorevolezza più che all'autorità.

Per questa ragione, soprattutto nelle Guida alla Norma, scrivono esperti che non hanno bisogno di titoli o di curriculum per qualificarsi, perché si apprezzano semplicemente leggendoli.

Persone competenti in maniera eclettica più che semplici esperti della materia, che propongano cultura del settore più che semplice approfondimento del tema, per questa ragione ci prendiamo la responsabilità di scegliere chi e cosa pubblicare, perché queste Guide rappresentano un servizio responsabile reso non solo alla polizia locale ma a tutti coloro che hanno fame e sete di sapere.

Siamo convinti che potremo AIUTARCI a crescere con l'impegno di tutti come in un'orchestra, dove il risultato finale non è dato solo dai singoli talenti ma soprattutto dal lavoro complessivo e coordinato di ognuno.

Ed è prezioso il lavoro di ciascuno, per ciò che conosce e sa fare, volontaristicamente, senza utili, senza contropartita se non la legittima soddisfazione personale.

AIUTIAMOCI AD AIUTARCI.



Massimiliano Mancini,
coordinatore editoriale Guida alla Norma.





DOMENICO CAROLA

Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.

IL CUMULO DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA

www.unionepolizialeitaliana.it/2020-g1/



INDICE

LA NUOVA GUIDA	3
INDICE	9
IL CUMULO MATERIALE	11
LE NORME SPECIALI DEL CODICE DEL CDS	12
LE SANZIONI ACCESSORIE	13
LA PLURALITÀ DI AZIONI	14
L'APPLICAZIONE OPERATIVA	18
LA BASE DI CALCOLO	22



IL CUMULO MATERIALE

Il tema della corretta individuazione del regime sanzionatorio applicabile in caso di pluralità di violazioni al codice della strada commesse in sostanziale unicità di tempi o in tempi ravvicinati rappresenta da sempre uno dei punti di maggiori criticità dell'intero impianto sanzionatorio del testo sulla circolazione dei veicoli.

In via generale la regola principale da seguire è quella del cumulo materiale, secondo cui si applicano tante sanzioni quante sono le violazioni commesse, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge.

A livello normativo l'unica deroga contenuta nel codice della strada è contenuta nell'articolo 198¹ che rappresenta proiezione specialistica degli omologhi contenuti dell'articolo 8 della legge 689/81.

La norma è chiara e ben nota a tutti gli operatori del settore: *salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.*

Tale deroga non opera, tornandosi così al rigido cumulo materiale, se le violazioni sono commesse nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato.

È evidente, quindi, che nell'ambito della tematica dell'illecito amministrativo non è stata replicata una norma simile a quella del

¹ Codice della Strada, art.198 "1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. 2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione."

reato continuato di cui all'articolo 81, comma 2², del codice penale secondo cui soggiace alla stessa pena di cui sopra anche chi, *pur con più azioni od omissioni*, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o diverse disposizioni di legge.

LE NORME SPECIALI DEL CODICE DEL CDS

In ambito di illecito amministrativo, quindi, l'unica regola che si contrappone al cumulo materiale è quella contenuta nell'articolo 198 che, ricordiamolo, presuppone l'unicità della condotta, non avendo preso in considerazione pluralità di violazioni commesse con pluralità di condotte.

E tale assunto – in sé oggettivamente indubitabile – è poi confermato proprio da quanto contenuto, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, dall'articolo 8, comma 2, della legge 689/81 che, volendo introdurre una deroga esplicita e specifica, ha dovuto farlo in modo diretto, a contrario confermando l'applicazione della regola del cumulo materiale a tutti gli altri casi di contenuto diverso da quello rappresentato.

Per completezza di lettura preventiva delle norme si abbia poi presente che l'articolo 8-bis della legge 689/81 – da taluno

² Codice Penale, art.81 (Concorso formale. Reato continuato), *“È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.”.*

invocato per mitigare la regola del cumulo aritmetico di sanzioni – è relativo all’istituto della reiterazione delle violazioni, sostanzialmente diverso dal tema in valutazione, è applicabile al codice della strada solo se espressamente richiamato dalle norme di riferimento e, se del caso, si pone in contrapposizione speculare con l’omologo istituto della recidiva in ambito di violazioni di natura penale e, a giudizio di chi scrive, niente ha a che vedere con il tema della pluralità di violazioni e del correlato trattamento sanzionatorio da applicare.

LE SANZIONI ACCESSORIE

Tanto appurato chiariamo anche che la disposizione in osservazione si riferisce solamente alle sanzioni amministrative pecuniarie e non si estende alle sanzioni amministrative accessorie, per cui, valgono regole aritmetiche di sommatoria assoluta degli eventuali periodi di sofferenza “accessoria” collegati alle violazioni commesse senza possibilità di deroga o alla parsanazione della decurtazione di punti, per cui, al contrario, valgono le regole specifiche dettate dall’articolo 126-bis³.

Anzi vi è anche chi ha sostenuto che l’articolo 198 sia applicabile solo a fattispecie che contengano solo sanzioni amministrative pecuniarie imponendo il cumulo materiale in ogni caso ove accanto ad esse siano previste anche sanzioni accessorie.

³ Codice della Strada, art.126-bis (Patente a punti), “1.All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata , a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. 1-bis.Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.. ...omissis...”.

E, a dire il vero, la lettura della norma non pare del tutto incompatibile con una conclusione di tal fatta, che, fra le altre cose, finirebbe col dare maggiore armonia ad un sistema premiale che, come vedremo, finisce per camminare a due vie, tra sanzioni pecuniarie (per cui si applica, se del caso, il cumulo giuridico) e sanzioni accessorie (per cui si applica sempre il cumulo materiale).

In ogni caso, seguendo la regola suggerita dalla lettura della norma, laddove siano commesse più violazioni di diverse o della stessa disposizione di legge con più azioni od omissioni, ancorché in tempi ravvicinati o addirittura contestualmente la conseguenza sanzionatoria è quella del cumulo materiale, giacché per la attivazione della regola del cumulo giuridico proposta dalla norma di riferimento in osservazione è necessaria la commissione di più infrazioni come conseguenza di una sola azione od omissione.

Se questa è l'interpretazione che appare più ortodossa, non può sottacersi l'orientamento di chi, pur percorrendo un terreno giuridico non sempre ben pavimentato, tenta di dare all'istituto una visione più moderna ed evolutiva e, soprattutto, meno rigorosa.

LA PLURALITÀ DI AZIONI

Ci si è così chiesti se in occasione di plurime violazioni commesse a distanza di pochi minuti le une dalle altre – per esempio violazione di identici limiti di velocità – non sia possibile pervenire ad una conclusione diversa da quella del cumulo materiale, pur rispettando la regola normativa proposta dall'articolo 198.

Resta da comprendere cioè se, nel caso di specie, si possa parlare di pluralità di azioni, per cui non sarebbe applicabile l'articolo 198 del codice della strada, ovvero se possa trattarsi di unica condotta.

Si tende a sostenere che il giudicante dovrebbe verificare se si tratti di due distinte manifestazioni della volontà di violare la prescrizione imposta dalla segnaletica stradale, cioè se il conducente ha superato due limiti distinti, ovvero un unico limite

costante sul tratto di strada dove erano collocati i due rilevatori di velocità, e cioè se si tratti della stessa identica azione prolungata posta in essere in un tempo così breve da non farle perdere ragionevolmente la rappresentazione temporale unitaria.

Nell'esempio proposto, che di solito ricorre nella pratica quotidiana, occorrerebbe sapere se sono stati violati due distinti limiti di velocità (che non siano una mera ripetizione di un unico limite), ovvero se il limite è unico, o perché unico è il segnale (anche se i segnali sono più di uno, quando si tratta di mera ripetizione e non di nuovo limite), ovvero perché trattasi di limite stabilito in senso generale per tipologia di strada ai sensi dell'articolo 142 del codice della strada⁴.

In sostanza, se si può provare che il conducente ha percepito e violato un primo limite di velocità e poi, successivamente, ha trovato una variazione del limite, interrompendosi la condotta illecita posta come violazione della prima prescrizione, e poi ha trovato una nuova prescrizione, violando anche questa, allora si sosterrà anche che si tratta di due distinte violazioni, commesse con due diverse azioni positive, ovviamente non applicandosi la continuazione in materia di codice della strada.

Diversamente, se il limite è unico sul tratto dove sono avvenute le due misurazioni, allora si deve ritenere che la violazione sia la medesima.

In questo senso si cerca di introdurre, non senza attriti ermeneutici, la possibilità di individuare all'interno dell'insuperabile precetto

⁴ Codice della Strada, art.142 (Limiti di Velocità), "1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologhe per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. ...omissis...".

normativo dell'unicità dell'azione o dell'omissione, una rappresentazione fattuale di casistiche oggettive che riconduca anche ad una cosiddetta unicità di azione prolungata tale da rappresentare una unicità di offesa al bene tutelato, finendo però, pur nella buona fede e nella bontà dell'intento, per far rientrare surrettiziamente nell'ambito dell'illecito amministrativo l'inesistente violazione amministrativa continuata.

A dire il vero tale orientamento parrebbe sostenuto anche dalla stessa Corte Costituzionale che con ordinanza 26 gennaio 2007, n. 14 ebbe a sostenere che il giudice rimettente, in una fattispecie in cui le violazioni sono state accertate, sulla stessa strada, a distanza di 31 secondi l'una dall'altra, non aveva in alcun modo motivato sull'applicabilità o meno del principio contenuto nell'art. 8-bis, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)⁵, secondo cui *le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.*

Proprio in relazione a tale passaggio i giudici avevano sostenuto che la contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, evidenziavano che il giudice a quo si era mosso da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell'applicazione, nella

⁵ Legge 24 novembre 1981 n.689 Modifiche al sistema penale, art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni) "Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato."

fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le quali non si potesse configurare non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata.

Si sostenne, in altre parole, che tale condotta, ravvicinata ed unificata dallo stesso comportamento operativo non rappresentasse in realtà pluralità di azioni od omissioni, ma mera rappresentazione complessa di una condotta caratterizzata da unicità di azione, impedendo all'origine la stessa ipotesi di pluralità di condotte ed imponendo la redazione di un unico verbale di violazione.

Dobbiamo però ragionevolmente e sommessamente esporre a critica l'assunto dei giudici costituzionali sulla semplice considerazione che l'istituto da essi richiamato – ossia quello della reiterazione delle violazioni di cui all'articolo 8-bis della legge 689/81 - non attiene, come già sostenuto, alla tematica della corretta individuazione del trattamento sanzionatorio da applicare alla complessa casistica della pluralità di condotte commissive od omissive di regole di comportamento punite con sanzioni amministrative, ma, al contrario, rappresenta la mera riproduzione in ambito amministrativo dell'istituto della recidiva di cui all'articolo 99 c.p.⁶, di tal che la rappresentazione fattuale richiamata nel passaggio motivazionale della sentenza citata, pur

⁶ Codice Penale, art.99 (Recidiva) *“Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. La pena può essere aumentata fino alla metà: 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi. Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.”.*

potendo non costituire ipotesi di precedente ai fini della individuazione di una reiterazione di condotte, non evita che essa sia considerata violazione da formalizzare con separata contestazione amministrativa.

L'APPLICAZIONE OPERATIVA

Ma, anche volendo dare spazio ermeneutico a tale interpretazione che quanto meno merita di essere sperimentata sul campo, c'è da chiedersi quali comportamenti operativi siano affidati, anche in questo caso, all'agente operante o al comando di appartenenza.

Da sempre ci domandiamo cioè se la norma in valutazione debba essere rimessa alla competenza operativa dell'organo accertatore o se, al contrario, sia istituito di esclusiva competenza del soggetto, prefetto o giudice, chiamato ad irrogare la sanzione.

Sul punto dottrina e prassi sono assolutamente univoci e concordi nel ritenere che nessun adempimento formale sia rimesso alla competenza operativa dell'organo accertatore chiamato unicamente ad applicare tante sanzioni quante sono le violazioni accertate.

Gli agenti operanti hanno l'unico compito in questi casi di contestare tutte le violazioni accertate senza tenere in alcun conto i contenuti dell'articolo 198, soprattutto ove si volesse sposare la tesi estensiva sopra riportata.

La norma, in altri termini, si rivolge solo al soggetto istituzionalmente deputato ad irrogare la sanzione. In questo senso anche il Ministero dell'Interno che con circolare M/2413-11 del 14.12.2000 ebbe a precisare che *l'applicazione dell'aumento della sanzione pecuniaria è, infatti, obbligatorio soltanto per l'ufficio competente ad irrogare la sanzione: il riconoscimento del concorso non è rimesso dalla legge né alla discrezione, né all'apprezzamento dell'organo accertatore, analogamente a quanto avviene in ambito penale.*

Tale assunto – per certi versi ineccepibile - però pone limiti di coordinamento non trascurabili con l’articolo 204 che, in tema di ricorso al prefetto “impone” l’obbligo del prefetto di attestarsi, in caso di rigetto del ricorso su di una somma non inferiore al doppio del minimo.

Quindi se l’applicazione della regola di giudizio proposta dall’articolo 198 non è attivabile d’ufficio e richiede la tempestiva richiesta del soggetto interessato e se tale istanza viene correttamente formulata ai sensi di tale disposizione potrebbe verificarsi il paradosso di un soggetto che pur avendo commesso plurime violazioni, poi in qualche modo unificate con la regola di giudizio proposta dall’articolo 198 (aumento **fino – e non del – triplo**) sconterebbe un complessivo trattamento sanzionatorio migliore rispetto a chi, pur avendo commesso una sola infrazione, formalizzasse un ricorso non accolto, atteso che l’articolo 198 non richiede in alcun modo che il prefetto irroghi una somma per così dire raddoppiata.

Sul piano operativo si potrebbe quindi sostenere che un trasgressore, non ponendo problemi in ordine alla fondatezza delle violazioni, ma semplicemente avanzando la legittima richiesta di vedersi applicata la regola di giudizio contenuta nell’articolo 198,

potrebbe rivolgersi al prefetto non tanto ai sensi dell'articolo 2037, ma quanto dell'articolo 198, consentendo così l'emissione di una ordinanza-ingiunzione con somma "non raddoppiata", in quanto non adottata all'esito della procedura di ricorso al prefetto disciplinata dagli articoli 203 e 204.

Né il prefetto sembra tenuto a rispettare i termini di cui all'articolo 204 per l'emissione della ordinanza-ingiunzione previsti espressamente solo per la procedura "ricorso al prefetto"; né, ancora, il ricorrente dovrebbe essere tenuto al rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica per la presentazione dell'istanza, potendosi addirittura attivare la procedura anche dopo l'ottenimento del titolo esecutivo non essendo previsto alcun termine per la cui inosservanza sia comminata la sanzione dell'improcedibilità.

Se poi l'interessato propone formale ricorso nel merito con congiunta richiesta di applicazione dell'articolo 198 le regole

⁷ Codice della Strada, art.203 (Ricorso al prefetto), "1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. 1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. 2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. 3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento."

procedurali da seguire tornano ad essere quelle descritte negli articoli 203 e 204⁸, con tutto ciò che ne consegue

Si ribadisce che quanto osservato vale unicamente per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e non per quelle accessorie che si sommano in modo aritmetico tra loro senza possibilità di deroghe premiali, ponendo casomai l'ulteriore interrogativo della esatta individuazione del loro termine di decorrenza iniziale soprattutto quando, trattandosi della stessa tipologia di sanzioni, è previsto che esse retroagiscano al momento iniziale di accertamento della violazione.

Ed anche per la sanzione della decurtazione punti sulla patente, si procederà ad aritmetica sommatoria ove non ricorrano i

⁸ Codice della Strada, art.204 (Provvedimenti del prefetto), "1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203 (1), ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti. 1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto (2). 1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità (2). 2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201 (3). Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore. 3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese."

presupposti per l'applicazione derogatoria espressamente prevista dall'articolo 126-bis codice della strada.

In termini operativi, quindi, non c'è molto da fare.

L'agente verbalizzante deve unicamente redigere tanti verbali quante sono le violazioni riscontrate, potendo, ovviamente, dar conto di tutte le violazioni all'interno dello stesso verbale di contestazione.

Sarà cura e dovere dell'interessato verificare se sussistono le condizioni di unicità od omissione a fondamento di una eventuale richiesta al prefetto.

LA BASE DI CALCOLO

Problemi non irrilevanti pone anche l'individuazione della somma su cui attivare la moltiplicazione fino al triplo.

Sul punto provò, con scarsa fortuna, a prendere posizione il Ministero dell'Interno con circolare M/2413 del 6 novembre 1997, suggerendo, non senza incertezze, di recepire gli orientamenti esegetici maturati, nella giurisprudenza penale, in relazione alla analoga fattispecie del concorso formale di reati.

In tal senso si sosteneva, allora, che il criterio sul quale fondare la determinazione della violazione più grave andava individuato avendo riguardo alla pena prevista in astratto dalla legge per ciascun reato, di tal che la violazione più grave doveva essere individuata in quella prevista più severamente. Individuata la violazione più grave facendo ricorso a tale criterio, occorre poi stabilire la sanzione da applicare al caso concreto e su questa procedere all'aumento fino al triplo, regolandosi in base alla

gravità delle altre violazioni commesse ed al numero delle violazioni aggiuntive.

Peraltro non pare scorretto procedere partendo dalla somma che comunque sarebbe stata coincidente con quella per cui è ammesso pagamento in misura ridotta e da lì applicare gli aumenti derivanti dal cumulo giuridico.

A livello di analisi giurisprudenziale non si rilevano spunti di osservazione particolarmente utili alle nostre utilità pratiche, fatta eccezione per alcune pronunce della Corte Costituzionale ormai datate che confermano la legittimità dell'impianto dell'istituto descritto dall'articolo 198.

